

Green Pass: Cosa cambia nei luoghi di lavoro



Schema generale del corso

- Riferimenti ed evoluzione normativa
- Caratteristiche (validità, modalità di controllo, ecc)
- Attività soggette
- Estensione dell' obbligo ai luoghi di lavoro: D.L. n. 127 del 21.09.2021
- Verifiche
- Sanzioni
- Obblighi del datore di lavoro
- FAQ- Casi particolari
- Dibattito



Strumento introdotto a livello europeo (nasce su proposta della Commissione europea) per agevolare gli spostamenti in sicurezza dei cittadini nel territorio dell' Unione europea durante il periodo di emergenza sanitaria e per consentire una graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Duplice obiettivo:

- Regole uniformi
- Facilità di verifica



CONFINDUSTRIA
Basilicata



CONFORMA
CONFINDUSTRIA BASILICATA FORMAZIONE



Normativa generale



Si comincia a parlare di Certificazioni Verdi Covid da aprile 2021

- Decreto Legge del 22.04.2021 n. 52 c.d. 'Decreto Riaperture' 'introduce l' obbligo del green pass solo per gli spostamenti e per alcune specifiche attività.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 08/05/2021 introduce l' obbligo del green pass per l' accesso di familiari, visitatori, volontari nelle strutture socio sanitarie.
- D.P.C.M. del 17/06/2021 regola i dettagli relativi alle certificazioni verdi che a decorrere dal 1° luglio sono riconosciute in Europa



Normativa generale

- Il D.L. del 23/07/2021 n. 105 introduce a decorrere dal successivo 6 agosto, l'obbligo di essere in possesso del green pass per l'accesso ad una serie di attività (ristoranti al chiuso, palestre, musei, ecc.)
- D.L. del 06/08/2021 n. 111 introduce l'obbligo del green pass per il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari.
- D.L. del 10/09/2021 n. 122 diventa obbligatorio esibire il green pass per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative anche per gli **esterni**.

Il D.L. 122 inoltre introduce a decorrere dal successivo 10 ottobre l' **obbligo vaccinale** per **tutti** i lavoratori impiegati nelle strutture sanitarie, residenziali, assistenziali

- **D.L. del 21/09/2021 n. 127 estende l'obbligo del green pass al mondo del lavoro**



D.L. del 21/09/2021 n. 127



CONFINDUSTRIA
Basilicata



CONFORMA
CONFINDUSTRIA BASILICATA FORMAZIONE

Dal 15 ottobre e fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato emergenziale, tutti i lavoratori dovranno essere in possesso del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati.

L'obbligo si applica a **tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo** la propria attività lavorativa c/o le pubbliche amministrazioni o luoghi di lavoro privati, compresi i lavoratori autonomi e collaboratori non dipendenti salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale (circolare del Ministero della Salute del 04/08/2021)



Caratteristiche



E' una certificazione emessa dalla piattaforma Nazionale del Ministero della Salute che serve a provare che un soggetto sia:

- Vaccinato contro il SARS – CoV-2
- Guarito da un' infezione da SARS – CoV-2
- Abbia effettuato un tampone molecolare o antigenico per la ricerca del virus SARS – CoV-2 con risultato negativo



Caratteristiche

Contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) che permette di verificare la validità e l' autenticità del certificato

Dal 1° luglio il QR Code è verificabile su tutto il territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein

Formato cartaceo



Formato digitale



Come si ottiene la Certificazione Verde

La certificazione si ottiene nei seguenti casi:

- **avvenuta vaccinazione**, al termine del ciclo vaccinale per i vaccini con doppia dose; la certificazione viene rilasciata anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o dell' unica dose in caso di vaccini monodose.

Art. 5 del decreto 127 del 21/09/2021: il certificato viene rilasciato non più dopo 15 giorni, ma dalla somministrazione medesima della prima dose

- **avvenuta guarigione da Covid-19**
- **effettuazione di test molecolare o antigenico rapido con esito negativo**



Validità del Green Pass



La durata della certificazione varia a seconda del tipo di certificato. In sintesi, la validità è di:

- 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- 12 mesi se guariti da Covid-19 e con vaccino;***
- 6 mesi dalla data di fine isolamento (guarigione da Covid)
- 72 ore dal prelievo del materiale biologico per il tampone molecolare;
- 48 ore dal prelievo del materiale biologico per il tampone antigenico rapido.

***“A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione”

Modalità di controllo

Le modalità di controllo del Green Pass sono previste dall' art 13 del DPCM del 17 giugno 2021

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata utilizzando l'applicazione implementata dal Ministero della Salute **“Verifica C19”** che consente di controllare l'autenticità e la validità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (vaccinazione, guarigione o tampone negativo).



Modalità di controllo

La app Verifica C19 può essere utilizzata solo dai soggetti "verificatori", ovvero titolari o gestori di attività per le quali è prescritto il possesso della certificazione verde; ovviamente Verifica C19 potrà essere utilizzata anche dalle forze dell'ordine.

Sarà sufficiente scaricare l'applicazione "Verifica C19" su un dispositivo mobile dedicato, anche privo di connessione internet (l'applicazione non necessita della connessione).

Ai «verificatori» basterà inquadrare il QR code del Green Pass (che si può esibire sia in formato cartaceo che digitale) con l'applicazione che ne codifica le informazioni e con un sistema a semaforo mostra se la certificazione è valida o meno.





CONFINDUSTRIA
Basilicata



CONFORMA
CONFINDUSTRIA BASILICATA FORMAZIONE

Modalità di controllo

Sulla schermata, apparirà un segno verde in caso di certificazione valida o altrimenti rosso se il Green Pass è scaduto o non in regola; contemporaneamente compaiono i dati dell'intestatario (nome e data di nascita) che la persona deputata al controllo deve verificare ulteriormente chiedendo di esibire la carta di identità.



Certificazione valida

Per completare la verifica è necessario confrontare i dati anagrafici qui sotto riportati con quelli di un valido documento d'identità (es. Carta d'identità).

 

 **Data di nascita**


Prossima scansione



Certificazione non vali...

La Certificazione è scaduta.

 

 **Data di nascita**


Ripeti scansione

Modalità di controllo

Per quanto concerne il trattamento dati ai fini privacy, il comma 5 dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 precisa che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”.

L' app “Verifica C19” consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l'emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Ne consegue il divieto per il soggetto deputato alla verifica di richiedere e archiviare una copia della certificazione verde Covid -19



CONFINDUSTRIA
Basilicata



CONFORMA
CONFINDUSTRIA BASILICATA FORMAZIONE

Modalità di controllo

I titolari delle attività per le quali è obbligatorio il Green Pass possono delegare l'attività materiale di controllo dei pass a soggetti incaricati

L'articolo 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021, prescrive che i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un **atto formale**.



Attività soggette

- **dal 6 agosto** è introdotto l'obbligo della Certificazione verde COVID-19 (Green pass) per l'accesso a:
- bar e ristoranti per la consumazione ai tavoli al chiuso.
 - piscine, palestre, centri benessere anche all' interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
 - eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici.

Resta inoltre confermato l'obbligo del green pass per partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili o religiose (matrimoni, battesimi, comunioni, feste di laurea, ecc.)

- **Dal 23 agosto** obbligo del green pass per accedere alle mense aziendali

Attività soggette



➤ **Dal 1° settembre**, il Green Pass è inoltre obbligatorio per:

- ingresso a scuola **per il personale scolastico** e accesso agli atenei **per studenti universitari, docenti e personale**
- Accesso ed utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto
 - navi e traghetti in servizio inter - regionale (con esclusione di quelli dei collegamenti nello stretto di Messina)
 - aerei per trasporto persone
 - treni a lunga percorrenza (intercity, intercity notte e alta velocità);
 - autobus con un percorso che attraversa più di due Regioni;
 - autobus a noleggio con conducente NCC (Ad esclusione di quelli che fanno servizi sostitutivi dei servizi trasporto pubblico locali)

Attività soggette

- Dall'11 settembre il Green Pass è inoltre obbligatorio per **chiunque** acceda (quindi genitori, addetti pulizie, manutentori ecc.)
 - alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
 - alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università

- Dal 10 ottobre 2021 l'obbligo vaccinale si estende anche al personale non sanitario delle strutture socio-sanitarie

- Dal 15 ottobre 2021 la Certificazione verde sarà obbligatoria per:
 - lavoratori del settore pubblico e privato;
 - lavoratori autonomi;
 - collaboratori familiari;
 - operatori di volontariato.

Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 estensione dell' obbligo del green pass al settore privato

L' art 3 comma 1 del D.L. 127/2021 recante disposizioni urgenti sull' impiego delle certificazioni COVID -19 in ambito lavorativo privato dispone che <<dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a **chiunque** svolge un' attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell' accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID -19>>

Comma 2: <<**L' obbligo si estende a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni**>>



Esenzioni



L'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

In assenza di ulteriori specifiche, sino al 30 settembre 2021, il rilascio dei certificati di esenzione alla vaccinazione è demandato ai medici di medicina generale, ai pediatri e ai medici vaccinatori che operano presso le strutture di vaccinazione (Circolare n. 35309/2021 del Ministero della salute).

Il datore di lavoro non è autorizzato al trattamento diretto di questo dato sanitario. Il certificato di esenzione alla vaccinazione dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente, il quale si limiterà a informare il datore circa i lavoratori ai quali non deve essere svolto il controllo del Green Pass, senza ulteriori trattamenti di dati sanitari degli interessati.



Verifiche

L'obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro

I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ed individuano con atto scritto formale i soggetti incaricati delle verifiche

Quindi le verifiche potranno essere svolte:

- **a campione**
- **Preferibilmente, non necessariamente, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro...quindi i controlli potranno avvenire anche successivamente all'ingresso e nel corso dell'attività lavorativa**

Quanto alle modalità di verifica delle certificazioni, si devono seguire le modalità indicate nel DPCM del 17.06.2021, quindi utilizzando l'App Verifica 19



Comunicazione e/o mancato possesso della certificazione al momento dell' ingresso



I lavoratori, nel caso in cui **comunicano** di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora **risultino privi** della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro



Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro emolumento comunque denominato

Conseguenze:

- Assenza ingiustificata fino alla presentazione del Green Pass
- Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso



Imprese con meno di 15 dipendenti



Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, le nuove norme consentono al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore sprovvisto di green pass assumendo un'altra risorsa

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (quindi di mancata presentazione del green pass) il datore di lavoro può sospendere (quindi sostituire) il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021

Sanzioni:

- Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni
- Sospensione dalla prestazione lavorativa per ulteriori 10 giorni
- Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso



Accesso ai luoghi di lavoro senza green pass

Se il lavoratore privo di certificazione verde accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (raddoppiate in caso di violazione reiterate)

Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.



Sanzioni per il datore di lavoro

In caso di mancato controllo da parte del datore di lavoro delle certificazioni verdi dei lavoratori o in caso di mancata adozione delle misure organizzative è comminata una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (raddoppiata in caso di reiterata violazione)

N.B. Il datore di lavoro è tenuto ex ante a stabilire e formalizzare una procedura per le verifiche delle certificazioni e per l' eventuale segnalazione delle irregolarità riscontrate al Prefetto

Il comma 10 dell' art 3 prevede infatti che il datore di lavoro, una volta accertata la violazione da parte del lavoratore dell' obbligo di possesso di green pass, è tenuto ad informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest' ultima.

Le sanzioni saranno pertanto irrogate dal Prefetto il quale si avvarrà delle Forze di Polizia, del personale ispettivo dell' Azienda Sanitaria Locale e dell' Ispettorato del Lavoro



Norma	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9 septies comma 6	Comunicazione (prima dell' accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID - 19	Datore di Lavoro	Assenza ingiustificata; Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31/12/2021
Art. 9 septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell' accesso al luogo di lavoro	Datore di Lavoro	Assenza ingiustificata; Sospensione (non facoltativa) della prestazione lavorativa; Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31/12/2021
Art. 9 septies comma 7	Imprese con meno di 15 dipendenti: mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Datore di Lavoro	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni; Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta		Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni

Norma	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9 septies comma 8	Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell' obbligo di possesso e prestazione di green pass	Datore di Lavoro	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell' accertamento.		Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore
Art. 9 septies comma 4	Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell' accertamento.		
Art. 9 septies comma 5	Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15/10/2021)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell' accertamento.		

Obbligo del datore di lavoro

- 1) Verificare il possesso del green pass dei lavoratori e dei soggetti che svolgono a qualunque titolo la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro
- 2) Stabilire le **procedure** per l'effettuazione dei controlli e per la segnalazione delle violazioni accertate



Procedure per l'effettuazione dei controlli

- 1) **Modello di informazione dei lavoratori** circa l'obbligo di possedere e di esibire il green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, le modalità di effettuazione dei controlli (App Verifica C-19) e le sanzioni che potranno essere applicate (assenza ingiustificata, sospensione, mancata remunerazione, ecc)
- 2) Individuazione, per ciascun luogo di lavoro/cantiere/sede operativa, del soggetto incaricato della verifica dei green pass con **lettera di incarico formale**



Procedure per l'effettuazione dei controlli

3) Informativa privacy ai soggetti controllati e sistema che garantisca la riservatezza dei dati raccolti (verifica mediante scansione del QR code, senza raccogliere/registrare alcuna informazione inerente la certificazione e in particolare le ragioni per cui è stato generato)

4) Sistema di registrazione e gestione dell' assenza del lavoratore sprovvisto di green pass e controllo del suo rientro con green pass valido

5) Sistema di segnalazione delle violazioni accertate al Prefetto per l'adozione delle sanzioni amministrative in caso in cui il lavoratore venga trovato sprovvisto di green pass valido dopo l'accesso in azienda



Protezione dei dati personali

Le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano indubbiamente un trattamento dei dati personali che pertanto deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy e, come espressamente previsto, secondo le modalità stabilite dal DPCM del 17.06.2021

Come evidenziato dal Garante della Privacy, il trattamento dei dati funzionale alla verifica del green pass non necessita di alcuna autorizzazione da parte dell' Autorità Garante della Privacy.

Nel rispetto c.d. principio di minimizzazione il trattamento si concretizza nella presa visione delle generalità del lavoratore e della validità e autenticità della sua certificazione, senza raccolta e/o conservazione dei dati in qualunque forma.

Pertanto è assolutamente vietato acquisire dal lavoratore copia della certificazione e chiedere allo stesso informazioni circa la tipologia o la **scadenza** della certificazione



FAQ : Le aziende che faranno controlli a campione sui propri dipendenti potranno rischiare sanzioni nel caso in cui un controllo da parte delle autorità dovesse trovare lavoratori sprovvisti del green pass?

NO!

Le imprese che effettuano i controlli a campione non saranno sanzionate nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza certificazione, a condizione che le verifiche siano state effettuate nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge 127/2021



CONFINDUSTRIA
Basilicata



CONFORMA
CONFINDUSTRIA BASILICATA FORMAZIONE



FAQ : Chi controlla il green pass di lavoratori autonomi e professionisti?

Se accedono a una sede di lavoro, potranno essere controllati dai responsabili di quel luogo (datore di lavoro o suo delegato)

La verifica **dovrà** essere svolta anche dai rispettivi datori di lavoro.



FAQ: Se ad essere senza Green pass è il datore di lavoro?

La legge si limita a disporre che nel caso di omesso controllo del green pass e di omessa predisposizione delle misure a tal fine necessarie è prevista per il datore una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.

Non è chiarito espressamente, invece, cosa succeda se è il datore stesso ad essere privo di green pass.

In via interpretativa, si potrebbe ritenere che anch'egli sia compreso nella definizione di **“chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato”**.

In questo caso, verrebbe applicata la stessa sanzione amministrativa prevista per i dipendenti.



FAQ

Il datore di lavoro può sapere chi è vaccinato???

NO!

Il datore di lavoro, per motivi di privacy, non può sapere né tanto registrare i dati su chi si è vaccinato e sulla scadenza dei loro green pass.

Solo il medico competente aziendale può conoscere lo stato vaccinale dei lavoratori al fine di disporre l'eventuale inabilità al lavoro, **SENZA PERO' MAI COMUNICARE** lo stato vaccinale al datore di lavoro



FAQ: Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass??

NO! Perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro.

FAQ: Chi è privo di Green pass avrà diritto allo smart working?

No! L' assenza del certificato non può dare in automatico diritto al lavoro da remoto

Il decreto-legge 127/2021, non si pronuncia sul punto e, stando all'attuale quadro normativo, sussiste il diritto allo Smart working solo per talune categorie di soggetti particolarmente fragili e individuati dalla legge (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).



FAQ: Il lavoratore che si è presentato in azienda senza green pass e che quindi è stato dichiarato assente ingiustificato può il giorno dopo riprendere il lavoro usufruendo della possibilità concessa dal datore di lavoro di lavorare in smart working??

NO! Perché il D.L. 127/2021 stabilisce che l'assenza ingiustificata permane fino alla presentazione del green pass



FAQ: Obbligo green pass per idraulico, un elettricista colf, badanti e baby-sitter?

Per Colf e Badanti **SI!**

Nel loro caso il datore di lavoro, quindi per esempio la famiglia per cui lavorano, è “tenuto a verificare” che chi lavora “abbia il green pass”.

Idraulico, elettricista, ecc. **NO!**

Non vale lo stesso obbligo per idraulici ed elettricisti o comunque tecnici che si occupano di riparazioni nelle abitazioni: le famiglie non dovranno controllare se questi lavoratori sono in possesso della certificazione verde perché non si tratta di datori di lavoro ma di acquirenti di un servizio. Resta comunque per loro la facoltà di chiedere l'esibizione del pass, pur non essendoci un obbligo



Per consultazione



- <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>
- <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>
- <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1>
- <https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/gr-en-pass>



CONFINDUSTRIA
Basilicata



CONFORMA
CONFINDUSTRIA BASILICATA FORMAZIONE

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

QUESTION TIME